

## COMUNE DI FOSSALTO

### TITOLO 01

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

##### ART. 01

01. LA COMUNITA' DI FOSSALTO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

##### ART. 02

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI E AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL SEGUENTE CRITERIO E PRINCIPIO:  
A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE.

##### ART. 03

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA, PER IL PROPRIO AMBITO, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

##### ART. 04

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CENTRO. ABITATO, NONCHE' DA BORGATE, DAGLI AGGLOMERATI E DALLE CASE SPARSE STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 28,3 CONFINANTE CON I COMUNI DI PIETRACUPA, S. ANGELO LIMOSANO, LIMOSANO, CASTROPIGNANO, TORELLA DEL SANNIO E SALCITO.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO, IN PIAZZA ROMA, 93 .

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA

SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 05

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME FOSSALTO E, CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 4029 DEL 20 GIUGNO 1984 .

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON IL PREDETTO DECRETO PRESIDENZIALE E IN OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO ADOTTATO IL 03.05.1986 , CON ATTO CONSILIARE N. 19.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI, PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

ART. 07

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE E FAVORIRE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

02. L'ATTIVITA' DEL COMUNE E' DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, E' ORGANIZZATA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 08

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

## ART. 09

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 08 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

## ART. 10

01. IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

## ART. 11

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' OGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO.

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

## TITOLO 02

### ORGANI

#### ART. 12

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

#### ART. 13

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

#### ART. 14

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA',

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE. A TALE SCOPO IL CONSIGLIO, PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE CONNESSA AL BILANCIO DI PREVISIONE, PUO' CONSULTARE LE FORME SINDACALI, LE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL TERRITORIO.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

#### ART. 15

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE IN CUI SI APPROVANO LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO.

03. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, PER LE SESSIONI ORDINARIE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA; PER LE STRAORDINARIE ALMENO TRE GIORNI PRIMA E, NEI CASI D'URGENZA, ALMENO VENTiquattro ORE PRIMA DEL GIORNO STABILITO PER L'ADUNANZA.

04. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DI REGOLAMENTO.

05. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL 04 COMMA, IN CASO DI DIMISSIONI,

DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 16

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI E PROVVEDE ALLA NOMINA DEI RELATIVI PRESIDENTI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 17

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE EDI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;  
- FORME PER ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

04. NON SONO SOGGETTE ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI PERMANENTI LE PROPOSTE DELIBERATIVE DI CUI ALLA LETTERA N) DELL'ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E COMUNQUE OGNI PROPOSTA PER LA QUALE DEBBA PROCEDERSI CON VOTAZIONE SEGRETA.

ART. 18

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO

PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI.

ART. 19

01. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 20

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE Danno COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 21

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 22

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 03 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 23

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

ART. 24

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

## ART. 25

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI I, MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
  - B) DESIGNA I PROGETTISTI, APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
  - C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
  - D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
  - E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
  - F) DELIBERA LE VARIAZIONI DELLE TARIFFE DEI TRIBUTI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GIA' ISTITUITI;
  - G) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
  - H) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
  - I) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
  - L) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI O DONAZIONI;
  - M) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
  - N) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
  - O) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
  - P) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
  - Q) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.
04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

#### ART. 26

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLA QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'.

#### ART. 27

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

#### ART. 28

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI, PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI EDI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME, INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- M) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- O) ASSEGNA, GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- P) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- S) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- T) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA, DELL'ENTE, I CONTRATTI GIA' CONCLUSI.

## ART. 29

### 01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL

COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

G) RAPPRESENTA IN GIUDIZIO IL COMUNE E PROMUOVE, DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA.

#### ART. 30

##### 01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE, LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO IN SEDUTA STRAORDINARIA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI.

F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

#### ART. 31

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, PER TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NELLA PROPOSTA PROGRAMMATICA.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

#### TITOLO 03

##### UFFICI, PERSONALE E SERVIZI

#### ART. 32

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE FRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE

STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE, CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA EDI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 33

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE,IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI,PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE, PER REGOLAMENTO E PER ATTI DELIBERATIVI DELLA GIUNTA COMUNALE;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO, CONGIUNTAMENTE AL SINDACO.

ART. 34

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI, PREVIA ACQUISIZIONE DI QUELLI DEGLI UFFICI DIPENDENTI CHE LA LEGGE A QUESTI ASSEGNA.

ART. 35

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO, E DISCIPLINA LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 36

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E, SE RICHIESTO, ALLA PREFETTURA ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 37

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA, QUALORA PREVISTO NELLA PIANTA ORGANICA, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI VICARIE OD AUSILIARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSolvere UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE

DELL'UFFICIO.

ART. 38

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO.

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI.

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 39

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALE DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 40

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 41

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE

EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

#### ART. 42

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

#### ART. 43

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI EDI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE.

#### ART. 44

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI. LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA EDI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.
04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, ALLA CUI COSTITUZIONE E NOMINA SI PROVVEDERA' CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 45

01. NEGLI STATUTI DELLA SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE E IL COMUNE.

ART. 46

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

FINANZA,CONTABILITA' E CONTROLLO

ART. 47

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.
02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.
03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 48

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.
03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 49

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.
02. ALLA BASE DELLA CONTABILITA' COMUNALE RIMANE IL SISTEMA DEL

BILANCIO PREVENTIVO CONTO CONSUNTIVO - REGOLATO DAI PRINCIPI DI UNIVERSALITA', INTEGRITA', PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

#### ART. 50

01. IL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDA LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AD UN REVISORE AVENTE I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL REVISORE E' NOMINATO PER SVOLGERE L'INCARICO RELATIVAMENTE A 03 ANNI. TRE A COLLABORARE CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO ED INDIRIZZO ED ESERCITARE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE REDIGENDO REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE DEVE ACCOMPAGNARE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

03. IL REVISORE, DOPO LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PER TRE ESERCIZI FINANZIARI, E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCANO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 02 IL REVISORE PUO' ESPRIMERE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL REVISORE L'INCARICO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA E GESTIONALI NEI CONFRONTI DELLE EVENTUALI ISTITUZIONI ESISTENTI NEL COMUNE E DA ESSI DIPENDENTI.

07. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

#### TITOLO 05

##### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### ART. 51

01. IL COMUNE GARANTISCE, PROMUOVE E TUTELA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE ALLO SCOPO DI FAVORIRE IL COLLEGAMENTO DIRETTO TRA LA SOCIETA' CIVILE E GLI ORGANI DI GOVERNO.

02. PER TALI FINALITA' IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE

L'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. IL COMUNE INDICE, UNA VOLTA L'ANNO, UN'ASSEMBLEA PUBBLICA, IN CUI SONO ILLUSTRATI I RISULTATI DELL'AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA IN RAPPORTO AL PROGRAMMA E ALLE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE.

ART. 52

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, MEDIANTE

FORME DI INCENTIVAZIONE, L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE, E L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PREDISPONE ANNUALMENTE UN PIANO IN CUI VENGONO INDICATI I CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI.

03. E' ISTITUITO UN ALBO OVE VENGONO ISCRITTI, A DOMANDA, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CHE OPERANO NEL COMUNE. PER OTTENERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E' NECESSARIO ASSICURARE LA RISPONDENZA DELLE FINALITA' DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI A QUELLE DEL COMUNE, LA RAPPRESENTATIVITA' DEGLI INTERESSI SU BASE LOCALE, LA STRUTTURAZIONE DEMOCRATICA DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI E DELLE FORME DI DECISIONE.

04. IL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA I RAPPORTI TRA LE FORME ASSOCIATIVE E IL COMUNE, E FISSA I CRITERI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO.

05. LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO:

- SARANNO CONSULTATE, NELLE SPECIFICHE MATERIE INERENTI LE LORO FINALITA', PER MEZZO DELLE CONSULTE DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 53 ;
- POTRANNO OTTENERE IL PATROCINIO DEL COMUNE PER MANIFESTAZIONI, O ATTIVITA' DI PARTICOLARE RILIEVO;
- POTRANNO ACCEDERE ALLE STRUTTURE, ED AI SERVIZI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 53

01. AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, IL COMUNE COSTITUISCE LE CONSULTE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE CONSULTE, LE MATERIE DI COMPETENZA LE MODALITA' DI NOMINA EDI FUNZIONAMENTO.

03. LE CONSULTE VENGONO ELETTE DAL CONSIGLIO E SONO FORMATE DA RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DA RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL'APPOSITO ALBO, DA RAPPRESENTANTI SINDACALI E DA EVENTUALI ESPERTI.

04. NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA, LE CONSULTE HANNO LE SEGUENTI FUNZIONI:

- ESPRIMONO PARERI PREVENTIVI A RICHIESTA O DI PROPRIA INIZIATIVA;
- ESPRIMONO PROPOSTE AGLI ORGANI COMUNALI PER L'ADOZIONE DI ATTI;
- ESPRIMONO PROPOSTE, RILIEVI E INDICAZIONI PER LA GESTIONE E L'USO DI

## SERVIZI E BENI COMUNALI.

05. LE CONSULTE ESPRIMONO PARERE PREVENTIVO OBBLIGATORIAMENTE ALLORQUANDO NE FACCIA RICHIESTA LA MAGGIORANZA DELLA GIUNTA OVVERO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. ALLE RIUNIONI DELLE CONSULTE DOVRA' ESSERE ASSICURATA, IN CASO DI RICHIESTA, LA PRESENZA DI IMPIEGATI E FUNZIONARI COMUNALI PER L'ILLUSTRAZIONE DI PROBLEMI CONNESSI AL LORO UFFICIO.

07. IL SINDACO CONVOCA ANNUALMENTE LA RIUNIONE CONGIUNTA DELLE CONSULTE PER ILLUSTRARE E DISCUTERE IL PROGRAMMA ANNUALE DI INTERVENTO NEI VARI SETTORI.

## ART. 54

01. IL COMUNE RICONOSCE COME ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI.

02. LA CONSULTAZIONE HA LA FINALITA' DI CONOSCERE LA VOLONTA' DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DELLE SCELTE POLITICO-AMMINISTRATIVE DA SEGUIRE NELLO SVOLGIMENTO DI UNA FUNZIONE O NELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO O BENE PUBBLICO.

03. IL SINDACO, SU DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, ASSUNTA ANCHE IN BASE A RICHIESTA DI CITTADINI (5% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO RESIDENTI, LE CUI FIRME SULLA RICHIESTA DOVRANNO ESSERE DEBITAMENTE AUTENTICATE NELLE FORME E MODI DI LEGGE, ESTENDENDOSI TALE PRINCIPIO ED OBBLIGO A TUTTI I CASI PREVISTI NEL PRESENTE TITOLO ANCHE SE NEI SINGOLI ARTICOLI NON E' FATTA MENZIONE), INDICE CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE CONVOCANDO L'ASSEMBLEA DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE PER L'ESAME DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI L'ADOZIONE O L'ABROGAZIONE DI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA O PER L'ESAME DI INIZIATIVE D'ASSUMERE.

04. LA CONSULTAZIONE VIENE INDETTA OBBLIGATORIAMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE, PRIMA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE GLI ATTI DELIBERATIVI IN MATERIA DI PIANO REGOLATORE GENERALE E PIANO COMMERCIALE.

## ART. 55

01. IL SINDACO CONVOCA L'ASSEMBLEA DEI CITTADINI MEDIANTE AVVISO, DA DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E DA AFFIGERSI NEI LUOGHI PUBBLICI, NEL QUALE DEVE ESSERE INDICATA L'ORA E IL LUOGO DELLA RIUNIONE E GLI OGGETTI DA ESAMINARE NELL'ASSEMBLEA.

02. L'AVVISO DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO E IN LUOGHI PUBBLICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA.

03. NEI CINQUE GIORNI PRECEDENTE, LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI OGGETTI DA TRATTARE NELL'ASSEMBLEA, E' MESSA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE.

## ART. 56

01. ALL'ASSEMBLEA POSSONO PARTECIPARE SOLO I CITTADINI RESIDENTI NEL

COMUNE CHE ABBIANO COMPIUTO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETÀ'; NON SONO AMMESSE DELEGHE.

02. LE PERSONE CHE NON SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI INNANZI INDICATI, POSSONO SOLO ASSISTERE ALL'ASSEMBLEA, SENZA PRENDERE LA PAROLA E SENZA ESPRIMERE VOTO.

03. IL SINDACO O SUO DELEGATO PRESIEDE L'ASSEMBLEA ED ESERCITA I POTERI DI POLIZIA. SOTTO LA VIGILANZA DEL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE O UN DIPENDENTE COMUNALE DA LUI DELEGATO, REDIGE UN VERBALE SINTETICO DELL'ASSEMBLEA, RIPORTANDO I CONTENUTI ESSENZIALI DEGLI INTERVENTI E L'ESITO DELLE EVENTUALI VOTAZIONI.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA LA CONSERVAZIONE DEL VERBALE E NE RILASCIAMO COPIA A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

#### ART. 57

01. NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA POSSONO ESSERE DISCUSSE SOLO PROPOSTE E QUESTIONI INDICATE NELL'AVVISO DI CUI ALL' ARTT. 55 .

02. L'ASSEMBLEA PUO' ESPRIMERE IL SUO VOTO SOLO SE RISULTI PRESENTE UN NUMERO DI CITTADINI, IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI AL COMMA 01 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, NON INFERIORE AL 10% DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.

03. L'ASSEMBLEA ASSUME LE SUE DETERMINAZIONI CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

#### ART. 58

01. LE DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA NON HANNO EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. TUTTAVIA, NEL CASO IN CUI L'ASSEMBLEA ABBA ACCOLTO UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, IL SINDACO E' TENUTO, ENTRO 60 GIORNI DAL GIORNO DELL'ASSEMBLEA, A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO PER LA SUA DISCUSSIONE.

03. L'ORGANO CHE DEVE EMANARE LA DELIBERAZIONE DI CUI INNANZI, HA IL DOVERE, QUALORA ADOTTI UNA DECISIONE IN CONTRASTO CON LE DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA, DI FORNIRE IDONEA E RIGOROSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE RAGIONI CHE SORREGGONO LA DECISIONE ADOTTATA.

#### ART. 59

01. IL CONSIGLIO O LA GIUNTA POSSONO DISPORRE ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI PER ACQUISIRE ELEMENTI DI VALUTAZIONE SU INIZIATIVE PROPOSTE, SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE.

02. TALI CONSULTAZIONI SI SVOLGONO NELLA FORMA DI SONDAGGI, RACCOLTE DI FIRME ED ALTRE MODALITA' ANALOGHE.

03. PER GLI EFFETTI DI TALI CONSULTAZIONI VALE QUANTO DISPOSTO NEL PRECEDENTE ARTT. 58 .

#### ART. 60

01. L'ISTITUTO DEL REFERENDUM VIENE ADOTTATO QUALE STRUMENTO

CONSULTIVO FORMALE DELL'INTERA POPOLAZIONE DEGLI ELETTORI DEL COMUNE,

SU QUESTIONI INTERESSANTI LA COLLETTIVITA'.

02. L'OGGETTO DEL REFERENDUM DEVE RIENTRARE FRA LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE. LE SEGUENTI MATERIE NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA:

A) NORME STATUTARIE;

B) TRIBUTI COMUNALE E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI;

C) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PREVISTE DA LEGGI STATALI E REGIONALI.

D) MATERIE CHE SONO STATE GIA' OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEGLI ULTIMI 05 ANNI.

03. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' INDETTO DAL SINDACO, SU DECISIONE CONSILIARE, LA QUALE PUO' ESSERE PROMOSSA ANCHE DALLA RICHIESTA DI:

- UN NUMERO DI CITTADINI ELETTORI NON INFERIORE AL 20% DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE E RESIDENTI NEL COMUNE.

04. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI INSIEME, UNA VOLTA L'ANNO, IN UNO O PIU' GIORNI CONSECUTIVI DELLA STAGIONE PRIMAVERILE O AUTUNNALE NON IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

05. DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE INDETTO IL REFERENDUM E DECADONO QUELLI NON ANCORA EFFETTUATI.

06. IL QUESITO SOTTOPOSTO ALLA CONSULTAZIONE, CHE DEVE ESSERE CHIARO ED UNIVOCO, E' DA RITENERE POSITIVAMENTE ACCOLTO QUANDO I VOTI VALIDI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA SIANO SUPERIORI AL TOTALE RISULTANTE DAI VOTI VALIDI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA NEGATIVA E DAL NUMERO DELLE SCHEDE BIANCHE.

07. LE RESTANTI NORME PER L'INDIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE, L'ATTUAZIONE E LA VALIDITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 61

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO I RISULTATI DEL REFERENDUM STESSO, PER L'ADOZIONE DEI CONSEGUENTI ATTI AMMINISTRATIVI.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATA E RIGOROSA MOTIVAZIONE, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

#### ART. 62

01. IN OGNI PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE IN MODO DIRETTO ED INDIRETTO, CON ESCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI EDI QUELLI DIRETTI ALL'EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE EDI PROGRAMMAZIONE, SI APPLICANO LE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE N. 241/90 .

02. IN PARTICOLARE L'AVVIO DI OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' COMUNICATO CONTESTUALMENTE ALL'EMANAZIONE DELL'ATTO DI IMPULSO O

ALLA RICEZIONE DELLO STESSO, AI DIRETTI INTERESSATI ED A QUELLI CUI PUO' DERIVARE UN PREGIUDIZIO DALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.

03. QUALORA I DESTINATARI NON SIANO INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, OVVERO, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, SI PUO' PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE INDIVIDUALE: IN TALE CASO L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI MEDIANTE AVVISI PUBBLICI ED ALTRE ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA'.

04. RESTA SALVA LA FACOLTA' DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI, ANCHE PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

05. SONO ESCLUSI DA TALE PROCEDIMENTO I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, EMESSI AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI CITTADINI.

06. LA COMUNICAZIONE E' INVIATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'AVVIO DELLO STESSO E DEVE INDICARE:

- L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI, CON GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI COMPETENTI UFFICI;
- IL DIRITTO DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI ED I RELATIVI TERMINI.

#### ART. 63

01. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI INTERESSI DIFFUSI, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO EDI PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI AD ESSO INERENTI.

02. GLI AVENTI TITOLO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI RELATIVI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

03. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DI QUANTO INNANZI INDICATO, DEVE PRONUNZIARSI NEL MERITO E RIMETTERE RELAZIONE SCRITTA ALL'ORGANO COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

04. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE E PROPOSTE PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMESSA DELL'ATTO FINALE E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA UN CONTRADDITTORIO ORALE.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE VIGILA SULL'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI INNANZI RIFERENDO AL SINDACO.

#### ART. 64

01. GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 19 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241, CON I QUALI VIENE DETERMINATO IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO, SONO STIPULATI DAL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA A SECONDA DELLA COMPETENZA.

ART. 65

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' RICONOSCIUTO A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED A QUELLI IN ESSI RICHIAMATI.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DETERMINA LE MODALITA' SULLA RICHIESTA E L'ACCESSO AGLI ATTI.

03. GLI ATTI POTRANNO ESSERE ESIBITI DOPO LA LORO ADOZIONE E NON DURANTE LA LORO ISTRUTTORIA, FATTO SALVO IL DIRITTO DI CUI ALL' ARTT. 63 RELATIVAMENTE AI SOGGETTI, SINGOLI O ASSOCIATI, TITOLARI DI INTERESSI DIRETTI O RAPPRESENTANTI DI INTERESSI DIFFUSI.

04. COPIA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, DEI REGOLAMENTI VIGENTI, DEGLI STATUTI DELLE AZIENDE ED ISTITUZIONI E DEI CONTRATTI, SARANNO A LIBERA DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PRESSO GLI UFFICI E NEGLI ORARI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

05. LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI NON E' SOGGETTA AL PAGAMENTO DI ALCUN DIRITTO, TRIBUTO O ALTRO EMOLUMENTO.

06. IL RILASCIO DI COPIE VIENE EFFETTUATO DIETRO PAGAMENTO DEL SOLO COSTO DI RIPRODUZIONE.

07. IL SINDACO PUO', CON DECRETO MOTIVATO, INIBIRE TEMPORANEAMENTE L'ESIBIZIONE PUBBLICA ED IL RILASCIO DI COPIE, ALLO SCOPO DI EVITARE PREGIUDIZIO AL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

08. IL REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DELLE LEGGI VIGENTI E, IN PARTICOLARE DELL' ARTT. 24 LEGGE N. 241/90 , INDIVIDUA LE MATERIE IN CUI PUO' ESSERE ESERCITATA TALE FACOLTA', E NE REGOLA LE MODALITA' E LA DURATA.

ART. 66

01. I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU DETERMINATI ASPETTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NONCHE' ISTANZE PER RICHIEDERE L'EMANAZIONE DI UN ATTO O DI UN PROVVEDIMENTO E PETIZIONI PER ATTIVARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DETERMINA I TEMPI E LE FORME DI PROPOSIZIONE E DI E DI PROPOSTA, LE FORME DI PUBBLICITA', L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE ED OGNI ALTRO CRITERIO, MODALITA' E PROCEDURA PER RENDERE EFFETTIVE TALI FACOLTA' DEI CITTADINI.

03. LE ISTANZE, INTERROGAZIONI E PETIZIONI DEVONO COMUNQUE ESSERE ESAMINATE DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, A SECONDA DELLA RISPETTIVE COMPETENZE, RISPETTIVAMENTE ENTRO 60 E 30 GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO. SE SI TRATTA DI UN ATTO DI COMPETENZA DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO, QUESTI PROVVEDONO ENTRO 30 GIORNI.

04. SE I TERMINI DI CUI INNANZI NON SONO RISPETTATI, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDERE AL SINDACO LA RAGIONE DEL RITARDO E PROVOCARE UNA DISCUSSIONE IN

## CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI DEVE ESSERE GARANTITA LA COMUNICAZIONE AL PROPONENTE.

### ART. 67

01. LA POPOLAZIONE ESERCITA L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE, PER LE MODIFICHE STATUTARIE, E PER L'ISTITUZIONE DI DIMISSIONI DI INCHIESTA.

02. L'INIZIATIVA SI ESERCITA MEDIANTE PROPOSTE PRESENTATE DA UN NUMERO DI CITTADINI PARI AD ALMENO IL 05% DELLA POPOLAZIONE

RESIDENTE. LE FIRME DEI PRESENTATORI DEVONO ESSERE DEBITAMENTE AUTENTICATE DA PUBBLICO UFFICIALE. I PRESENTATORI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATO PROMOTORE.

03. LE PROPOSTE DEVONO ESSERE REDATTE IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

04. SONO ESCLUSE DAL DIRITTO DI PROPOSTA LE MATERIE RELATIVE A TRIBUTI E BILANCIO, ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' DESIGNAZIONE E NOMINE.

05. IL SINDACO ACQUISISCE IL PARERE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO COMUNALE, NONCHE' L'ATTESTAZIONE IN CASO DI IMPEGNI DI SPESA, DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA, E INSERISCE LA PROPOSTA NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA RISPETTIVAMENTE ENTRO 60 O 30 GG. DAL LORO RICEVIMENTO SE SI TRATTA DI UN ATTO DI COMPETENZA DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO QUESTI PROVVEDONO ENTRO 30 GG.

06. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROPOSTA L'INIZIATIVA POPOLARE.

### ART. 68

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

### ART. 69

01. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE; I PARLAMENTARI I CONSIGLIERI REGIONALI PROVINCIALI, E COMUNALI I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUZIONI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

02. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

#### ART. 70

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO. INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI SEGNALE AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCONTRATE.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI' CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I FUNZIONARI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

#### ART. 71

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE

SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

## TITOLO 06

### FUNZIONE NORMATIVA

#### ART. 72

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 1/5 DEI CITTADINI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

#### ART. 73

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A 1/5 DEI CONSIGLIERI ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT.

54 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

#### ART. 74

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE

CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 75

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE VOGLIA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA, ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 76

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO E DALL'ARTT. 05 DELLA LEGGE N. 142 DEL 12.06.1990 . FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE.

03. RIMANGONO COMUNQUE IN VIGORE TUTTI I REGOLAMENTI, IN QUANTO COMPATIBILI, PRECEDENTEMENTE ADOTTATI ED ESECUTIVI, SINO ALL'APPROVAZIONE DI QUELLI PREVISTI NEL PRESENTE STATUTO.

04. PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO SI FA ESPLICITO RIFERIMENTO ALLA LEGGE 142/90 E A TUTTE LE LEGGI VIGENTI, CONCERNENTI L'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI.